

COMUNE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

“ TITOLO I” - PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 – PREMESSA E FINALITA’
- ART. 2 – CLASSIFICAZIONE IMPIANTI
- ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

“TITOLO II” - MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

- ART. 4 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI
- ART. 5 – CONDIZIONE DI GESTIONE

“TITOLO III” - LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI A/SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

- ART. 6 – ASSEGNAZIONE D’USO TEMPORANEO
- ART. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’ASSEGNAZIONE
- ART. 8 – PROGRAMMAZIONE DELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 10 – NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO
- ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 12 – CONTROLLO
- ART. 13 – ATTREZZATURE
- ART. 14 – ACCESSO DEL PUBBLICO
- ART. 15 – PUBBLICITA’
- ART. 16 – DIVIETI
- ART. 17 – ALTRI OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO
- ART. 18 – OSSERVANZA DI NORME
- ART. 19 – SALVAGUARDIA DEL COMUNE – REVOCA ASSEGNAZIONE
- ART. 20 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI – RESPONSABILITA’
- ART. 21 – DANNI
- ART. 22 – SANZIONI
- ART. 23 – RECLAMI
- ART. 24 – NORME FINALI

TITOLO I PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – PREMESSA E FINALITA'

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. Eguaglianza dei diritti degli utenti:** Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
- b. Imparzialità:** Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
- c. Regolarità del servizio:** E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.
- d. Partecipazione:** Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.
- e. Efficienza ed efficacia:** Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Ai medesimi fini il Comune destina gli impianti di non sua esclusiva proprietà che terzi soggetti avessero ad attribuire in gestione al Comune stesso.

L'utilizzo degli impianti sportivi facenti parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità all'articolo 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, agli indirizzi del Consiglio Scolastico Provinciale e al presente Regolamento.

Il Comune promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali vengono classificati da parte della Giunta Comunale attraverso la ricognizione dell'esistente successivamente all'adozione del presente regolamento, in:

- Campi sportivi comunali e strutture sportive all'aperto (campi da calcio, tennis, ecc.) con relativi servizi ed impianti annessi (spogliatoi, tribune, servizi, ecc);
- Palestre annesse ad edifici scolastici e palestre polivalenti o strutture sportive al chiuso e relativi impianti accessori autonomi;
- Aree attrezzate all'aperto destinate al libero e non diversamente regolato uso pubblico.

Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune o che avranno a subire modificazioni rilevanti saranno inseriti d'ufficio nelle categorie e nelle sottoclassificazioni corrispondenti in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche ovvero formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni da parte della Giunta Comunale.

Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente tramite gli uffici competenti o attraverso soggetti esterni.

Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune saranno le seguenti:

- a) concessione in uso e gestione, di norma per impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- b) gestione diretta.

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti e/o riconosciute dal CONI;
- b) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- c) Associazioni del tempo libero con finalità attività sportive, formative e ricreative, e comunque senza scopo di lucro;
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- e) Istituzioni scolastiche;
- f) Cooperative o altre società private iscritte alla CCIA per l'esercizio delle attività di manutenzione custodia e gestione degli impianti sportivi.

L'affidamento avviene in via preferenziale ai soggetti indicati nelle lettere a) b) c).

La Civica Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

TITOLO II

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 4 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in concessione avviene a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, sulla base di criteri direttivi stabiliti nel relativo provvedimento dell'Amministrazione.

Alla data di approvazione del presente regolamento, sulla base dell'assetto in essere degli impianti, della redditività in atto, delle modalità di gestione, del bacino di utenza effettivo e potenziale, si attribuisce valenza di assenza di rilevanza imprenditoriale agli impianti attualmente esistenti.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione, da approvarsi a cura della Giunta Comunale, contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, con particolare riguardo ai seguenti indirizzi:

- uniformità di trattamento e di durata calibrabile per impianto sportivo;
- precedenza del concessionario nell'uso dell'impianto;
- riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso temporanea;
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario;

- suddivisione degli oneri gestionali dell'impianto tra il Comune e il Concessionario,
- possibilità del concessionario di effettuare assegnazioni temporanee degli impianti con riscossione di una tariffa stabilita dal Comune in caso di utilizzo di privati e non di Associazioni cittadine riconosciute.

Art. 5 – CONDIZIONE DI GESTIONE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Ai fini della possibilità di concessione, l'assenza di scopo di lucro sarà accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione¹.

La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, legge n. 289/2002, affida in concessione in uso e gestione l'impianto a soggetti di cui al comma precedente, privilegiando garanzie di gestione in termini di efficacia, di efficienza, di affidabilità, di economicità; a parità di requisiti, privilegia le associazioni sportive secondo un principio di equilibrata e plurale distribuzione territoriale. Va considerata di particolare rilevanza la proposizione di migliorie gestionali e strutturali agli impianti stessi. In questi casi, il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente, dovrà attenersi ai principi di evidenza pubblica nell'affidamento della realizzazione. Tali migliorie possono essere proposte anche durante la concessione. Gli interventi proposti devono essere destinati alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza. La proposta deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, la Giunta comunale rilascia, previa istruttoria tecnica, nulla osta preventivo all'intervento.

La concessione, così come l'effettuazione di migliorie, è regolata da apposita convenzione la cui durata non potrà eccedere gli anni sei, avuto riguardo alla vigente normativa regionale in materia di impiantistica sportiva (legge Regione Piemonte n. 93/95) che richiede quale requisito per la concessione dei contributi, la disponibilità dell'immobile per durata non inferiore a sei anni, in conformità e previe le valutazioni di cui alla successiva lettera b).

¹ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 716/2012/PAR.

La durata della concessione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte del concessionario che gestisce l'impianto, per interventi strutturali approvati dall'Amministrazione comunale.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

Le tariffe applicate dalla società agli utenti, nel solo caso disciplinato all'ultimo punto del precedente articolo 4), sono stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale.

Il comune si riserva, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.

Sono introitate dal Comune tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite salvo diverso accordo fissato in sede di stipula della Convenzione.

Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto. Possono infatti essere autorizzate attività di supporto all'esercizio sportivo quali bar o punti ristoro.

La Convenzione per la gestione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 66, L. 549/95; il Comune potrà tuttavia non disporre il pagamento del canone, o disporlo in misura maggiormente ridotta, purché vengano rilevate circostanze inerenti i fini pubblicitari dell'ente locale, in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale, contemperando i molteplici interessi in gioco, e secondo gli orientamenti della

giurisprudenza contabile ²³; alle stesse condizioni, sarà possibile all'Ente valutare l'erogazione di compartecipazione alle spese, di gestione o straordinarie o correlate alle migliorie e interventi strutturali; in tali valutazioni, verrà considerata anche la circostanza dell'applicazione da parte del concessionario di tariffe controllate dall'Ente; l'erogazione di simili compartecipazioni deve avere consistenza tale da non far perdere agli oneri stessi la caratteristica di spesa non obbligatoria ed eventuale, facilmente comprimibile; analogamente, non deve assumere carattere elusivo della normativa in materia di finanza pubblica⁴

c) incasso delle tariffe da parte del Concessionario, con livelli tariffari concordati con l'Amministrazione e soggetti a vigilanza della stessa, nei soli casi disciplinati all'ultimo punto del precedente articolo 4);

d) riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;

e) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario,

f) altri oneri gestionali a carico del concessionario;

g) eventuale corrispettivo economico a favore del concessionario per la gestione o manutenzione straordinaria degli impianti;

Nello stesso atto potranno essere inserite specifiche condizioni o clausole particolari.

Nel caso in cui la gestione inserisca impianti annessi ad istituti scolastici, la Convenzione dovrà contenere i punti sub a), d). Dovrà inoltre disciplinare la ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionari.

Inoltre per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

TITOLO III

LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI A/SENZA RILEVANZA IMPENDITORIALE

Art. 6 – ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita assegnazioni d'uso temporanea, rilasciata dal Comune ovvero dal concessionario dell'uso e gestione, qualora consentito dalle relative convenzioni nelle seguenti forme:

- **stagionale:** attività che abbracciano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo, ovvero una stagione artistica o culturale;
- **periodica:** attività di norma ricorrente nell'arco annuale;

² Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 349/2011/PAR

³ Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 323/2009.

⁴ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 97/2007/G.

- **saltuaria:** attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

Assegnazioni in uso temporanee potranno essere previste a carico del Comune anche nel caso di impianti per la cui gestione sia stata prescelta la tipologia di affidamento in uso e gestione.

L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui agli articoli 11 e seguenti e al pagamento della tariffa prevista dalla Civica Amministrazione.

Art. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE

La assegnazione d'uso temporaneo degli impianti oggetto del presente regolamento è di norma subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al competente ufficio entro i seguenti termini:

_ ASSEGNAZIONE STAGIONALE: entro il 15 luglio di ogni anno;

_ ASSEGNAZIONE PERIODICA: non oltre 30 giorni e non prima di 120 giorni dalla data di inizio dell'attività;

_ ASSEGNAZIONE SALTUARIA: almeno 5 giorni prima e non anteriormente a 60 giorni dall'inizio dell'attività. Per grandi eventi almeno 30 giorni prima e non anteriormente a 90 giorni dall'inizio della manifestazione.

Art. 8 – PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Le domande vengono istruite dai servizi competenti in materia che provvedono a redigere il programma di utilizzo degli impianti.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione agli interessati.

In via eccezionale e compatibilmente con la disponibilità delle strutture potranno essere accolte domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 7.

La assegnazione d'uso temporanea di competenza comunale è disposta con provvedimento, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso degli impianti.

ART. 9 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Gli impianti sportivi sono destinati ad attività sportive in forma prevalente; tutte le altre attività sono secondarie. Solo le iniziative comunali prevalgono sullo sport.

Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sotto specificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto degli ordini di priorità oltre schematizzati:

- **TIPOLOGIA "A" attività di particolare rilevanza:**

1. iniziative e manifestazioni organizzate ovvero sostenute dal Comune, comunque rientranti nelle attività/funzioni istituzionali, per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;

- **TIPOLOGIA "B" attività sportive e motorie:**

2. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello

- a) nazionale,
- b) regionale,
- c) provinciale,
- d) locale;

3. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello

- a) nazionale,
- b) regionale,
- c) provinciale,
- d) locale;

3. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:

- a) attività del settore giovanile;
- b) attività del settore scolastico;
- c) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico;

4. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati;

Nei limiti delle possibilità di mediazione contemplate al 1° comma, la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:

- a) sede in Racconigi dell'utilizzatore,
- b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
- c) regolarità di precedenti pagamenti nei termini indicati dall'Amministrazione,
- d) assenza di contestazioni elevate da parte del Comune,
- e) ordine cronologico di accettazione della domanda al protocollo.

Priorità differenti possono essere enunciate dalla Civica Amministrazione per impianti che, per loro caratteristica, siano soggetti a differenti normative.

ART. 10 – NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo il pagamento della tariffa determinata dall'amministrazione comunale, salva l'assegnazione gratuita o agevolata sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5.

La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- tipologia dell'impianto;
- età della utenza;
- tipologia della attività;
- fascia oraria di utilizzo;
- altri elementi coordinati ai predetti;
- altri elementi dettati da nuove esigenze.

Il pagamento della tariffa per la assegnazione degli impianti deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente l'attività.

Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa può essere frazionato in quote, previo accordo con il competente ufficio comunale. In tal caso la riscossione avviene mediante pagamento di un importo annuale rapportato alle ore di utilizzo richieste, frazionabile in tre rate come segue:

- 1^ rata:** entro il penultimo giorno lavorativo per un importo almeno pari ad un mese di utilizzo,
- 2^ rata:** entro il 30 novembre a saldo della differenza effettivamente dovuta sino a tale data con l'aggiunta di un ulteriore importo almeno pari ad un mese di utilizzo,
- 3^ rata:** entro il 30 giugno a saldo della differenza effettivamente dovuta per l'intera stagione.

Differentemente dalle modalità di pagamento riportate al paragrafo precedente potrà essere concordato un pagamento mensile.

L'assegnatario deve consegnare copia dell'avvenuto pagamento all'ufficio comunale competente.

Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l'omessa presentazione all'ufficio comunale competente della ricevuta di versamento comporta l'intervento dell'Amministrazione per la definizione, in accordo tra le parti, di piani di rientro.

La Giunta Comunale definisce altresì ulteriori modalità generali cui attenersi per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

Art. 11 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal dirigente scolastico.

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.

Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

Art.12 – CONTROLLO

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

La Civica Amministrazione - ovvero il concessionario - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 13 – ATTREZZATURE

Il personale comunale addetto agli impianti ovvero chi fosse incaricato dal Comune di prestazione di servizi negli impianti stessi non fornisce né noleggia dietro pagamento di corrispettivo agli utenti attrezzature, indumenti e quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo casi singolarmente disciplinati in relazione alla tipicità della struttura sportiva.

Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore o della scuola.

Art. 14 – ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove si sia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

Art. 15 – PUBBLICITA'

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

Art. 16 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Art. 17 – ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Qualora l'impianto sia gestito direttamente dal Comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile e obbligato a:

- a) sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività;
- b) pulizia dell'impianto e degli altri locali utilizzati;
- c) riordino delle attrezzature impiegate;
- d) sanificazione delle attrezzature medesime.

Nel caso in cui l'impianto sia gestito da terzi in concessione o siano attivati rapporti per l'esecuzione di prestazioni di servizio, il concessionario d'uso temporaneo potrà essere esonerato dalla responsabilità di cui alle lettere a) e b) limitatamente alle prestazioni esternalizzate.

Art. 18 – OSSERVANZA DI NORME

E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

Art. 19 – SALVAGUARDIA DEL COMUNE – REVOCA ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione Comunale e gli addetti agli impianti sportivi non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.

Il Comune è inoltre sollevato dalle responsabilità di cui all'art. 11, lettera e) e commi successivi.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di assegnazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

ART. 20 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI - RESPONSABILITA'

L'assegnatario o i concessionari a qualsiasi titolo sono garanti della applicazione integrale del presente regolamento.

L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Art. 21 – DANNI

Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.

L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

L'assegnazione d'uso temporaneo può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati. Nei casi di recidiva o di particolare gravità, la civica amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in capo ai gruppi o sodalizi interessati per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.

Art. 22 – SANZIONI

L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante applicazione di una penalità da determinarsi secondo la previsione normativa dell'art 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva – che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare – i minimi sono raddoppiati.

L'ente, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre, previa diffida, l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare minimo della sanzione viene elevato da tre a dieci volte l'ammontare della tariffa applicabile, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 23 – RECLAMI

Gli utenti cui il Comune abbia rilasciato una assegnazione per uso temporaneo dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al competente servizio comunale.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 24 – NORME FINALI

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.

Il Comune concedente ovvero il soggetto concessionario, possono proporre e concordare ipotesi gestionali aventi carattere sperimentale, volte all'implementazione dei servizi erogati, allo svolgimento di attività finalizzate a superare situazioni di disagio o di minore opportunità sociale, rivolte agli associati e/o a particolari fasce di cittadini.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concessione degli impianti in deroga ai termini temporali previsti dal presente regolamento per la presentazione delle relative istanze, in relazione a particolari eventi o caratteristiche.

Ogni installazione, modifica o allestimento deve sempre essere assentita dall'Amministrazione. All'entrata in vigore del regolamento si dispone ricognizione degli allestimenti e installazione esistenti.

Le norme del presente regolamento si intendono sempre subordinate alla disciplina legislativa e regolamentare nazionale e regionale, e in particolare esso s'intenderà dinamicamente adeguato alle disposizioni della legge regionale di attuazione della disciplina nazionale in materia di gestione di impianti sportivi.